

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”



Prot. n° 1113/2025

Alcamo, 17/12/2025

P.O. FEAMPA 2021-2027

GAL Pesca “GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI”

***AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER L'ATTUAZIONE DEL P.A.L. “GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI”**

* Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 9 novembre 2016

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER L'ATTUAZIONE DEL P.A.L. “GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI”

IL PRESIDENTE DEL GAL PESCA “GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI”

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (di seguito FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- la Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- le Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020;
- le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione dal titolo “CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei”, giugno 2014;
- le linee Guida della Commissione Europea dal titolo “Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali”, agosto 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (c.d. fondi SIE) conforme all'art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013 approvato con Decisione della Commissione (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, in particolare le sezioni 3 e 4;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28/10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
- il Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020 elaborato in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 (di seguito PO FEAMP), in particolare la sezione 5;
- il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- il Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- il D.M. n. 1034 del 19/1/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del PO FEAMP 2014-2020 tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome della seduta del 17 dicembre 2015;
- l'atto repertorio n. 16/32/CRFS/10 del 3/3/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le Province Autonome ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano;
- l'atto repertorio n. 102/CSR del 9/6/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante “Intesa sull'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata per gli interventi cofinanziati del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del P.O. FEAMP 2014-2020”;
- i “Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP in data 25/05/2016;

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

- il documento elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal titolo “Orientamenti per l’applicazione dei criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (maggio 2016), che fornisce chiarimenti esplicativi per l’applicazione dei suddetti criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale nell’ambito della Priorità 4 del FEAMP;
- l’avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore della pesca”, approvato con D.D.G. n. 488/Pesca del 1/8/2016 e pubblicato, in forma estesa, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca mediterranea il 2/8/2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 5/8/2016, di seguito “bando regionale”, con il quale saranno individuati, per il periodo di programmazione 2014-2020, i Gruppi di azione locale nel settore della pesca, di seguito GAL PESCA;

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito anche CLLD: Community-Led Local Development) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- con l’attivazione dello strumento CLLD si intendono sostenere le strategie di sviluppo locale, anche di tipo innovativo (in termini di azioni, strumenti e output), tramite il coinvolgimento e la partecipazione attiva di partenariati locali, la programmazione dal basso, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali;
- con DDG n° 590/Pesca del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea – Servizio I – Programmazione -, il GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” è stato ammesso a finanziamento.

CONSIDERATO:

- l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento Interno (con i relativi Allegati) del GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”;
- la tipologia delle spese di funzionamento del PAL denominato “Golfi di Castellammare e Carini”;
- che per l’attuazione di alcune attività del PAL “Golfi di Castellammare e Carini” il GAL Pesca deve dotarsi di supporto esterno per lo svolgimento delle attività dell’ufficio di piano e per l’acquisizione di competenze specifiche per la definizione e l’attuazione di strategie ed azioni di sviluppo locale;
- che il Consiglio Direttivo con delibera del 9/11/2016 ha ritenuto di dovere fare continuare la validità della precedente long list anche per tutta la programmazione 2014/2020;
- la delibera del Consiglio Direttivo del GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” del 9/11/2016 di approvazione del presente Avviso;

Tutto quanto sopra visto e considerato,

ARTICOLO 1 - SOGGETTO PROMOTORE

Il GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia, la parità di trattamento tra operatori economici, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, intende istituire un elenco di operatori economici denominato Albo dei Fornitori, ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2 - ARTICOLAZIONE DELL’ALBO

L’Albo dei Fornitori viene così articolato:

Sezione I. Albo dei fornitori di beni;

Sezione II. Albo dei fornitori di servizi, escluse le prestazioni professionali, gli incarichi e le collaborazioni esterne.

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

Il GAL Pesca si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche alle Categorie e Sottocategorie merceologiche, dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme previste per il presente avviso.

Ogni operatore economico può chiedere di essere iscritto ad una o più Categorie merceologiche, indipendentemente dal numero di Sottocategorie.

Ogni Categoria/Sottocategoria merceologica, per la quale gli operatori economici richiedono l'iscrizione, deve essere coerente con l'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di seguito elencati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Dgl n. 163/2006 e s.m.i.;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.a.m.;
- g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Il GAL PESCA si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

Articolo 4. Utilizzo dell'Albo

Il GAL Pesca intende utilizzare l'Albo per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con le modalità e secondo le procedure previste per gli acquisti in economia dalle disposizioni normative vigenti per le PP.AA. (art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.) nonché con le disposizioni regolamentari adottate dallo stesso GAL PESCA e più specificatamente come di seguito indicato:

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

- Per lavori, servizi e forniture fino alle soglie di cui ai commi 5 e 9 dell’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento viene di norma effettuato tramite procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all’Albo nella Categoria/Sottocategoria merceologica di riferimento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti. In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL PESCA di consultare ulteriori ditte non iscritte all’Albo purché in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Il GAL Pesca si riserva la facoltà di riconfermare l’invito alle imprese aggiudicatarie delle forniture analoghe (nel corso dei precedenti 12 mesi e fino ad un massimo di € 100.000,00 sull’insieme delle forniture) purché le stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

Per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, il GAL PESCA può, in alternativa alla procedura negoziata, procedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad uno degli operatori economici iscritti all’Albo nella Categoria/Sottocategoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, riconfermando l’invito alle imprese aggiudicatarie delle forniture analoghe (nel corso dei precedenti 12 mesi e fino ad un massimo di € 40.000,00 sull’insieme delle forniture) purché le stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

In ogni caso, resta ferma la facoltà del GAL Pesca di invitare o interpellare anche operatori economici, ritenuti idonei, non iscritti all’Albo in uno dei seguenti casi:

- se per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o servizio da acquisire, non sia possibile utilizzare l’Albo;
- qualora, in base alle proprie conoscenze di mercato, il GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” ritenga utile ampliare la concorrenza di altri operatori economici non iscritti;
- qualora non sussistano almeno 5 operatori economici idonei fra quelli iscritti nella Categoria/Sottocategoria di interesse per la fornitura;
- qualora nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato l’offerta.

ARTICOLO 5 - VALIDITÀ DELL’ALBO

L’Albo dei Fornitori del GAL Pesca ha validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020.

Il GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”, periodicamente, provvederà all’aggiornamento dell’elenco dei fornitori mediante analogo procedimento.

Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte, altresì cancellazioni o reiscrizioni di operatori economici ai sensi dell’art. 8.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per manifestare il proprio interesse all’inserimento negli elenchi, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura con l’invio del modulo di domanda (allegato all’avviso) in carta semplice, debitamente compilato e sottoscritto in originale.

Alla domanda devono essere allegati:

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

- ✓ domanda redatta in conformità allo schema di cui all'allegato A del presente Avviso, con l'indicazione delle Categorie e Sottocategorie merceologiche, fra quelle elencate nell'Allegato C per le quali si chiede l'iscrizione, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente;
- ✓ certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità, contenente il nominativo del Legale rappresentante e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti.
- ✓ dichiarazione sostitutiva, conforme al modello di cui all'allegato B, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
- ✓ dichiarazione sostitutiva, conforme al modello di cui all'allegato C, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, circa il possesso delle capacità economico-finanziarie e delle capacità tecniche (ex artt. 41 e 42 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
- ✓ fotocopia fotostatica fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità del Legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero di altra persona autorizzata ad impegnare validamente il soggetto richiedente. In tal caso dovrà essere prodotta relativa delega/autorizzazione di firma ai sensi di legge.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato A, devono pervenire a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del GAL Pesca, consultabile all'indirizzo: www.galpdeigolfi.it.

Le domande potranno essere inviate per PEC (nei modi di legge) al seguente indirizzo: gac.golfi@pec.it. (in tal caso fa fede la data di ricezione della PEC), per posta, consegnate direttamente a mano o tramite corriere al seguente indirizzo: Gruppo di Azione Costiera “Golfi di Castellammare e Carini”, via Porta Stella, n° 47/49 – 91011 Alcamo (TP). Fa fede la data del timbro sulla ricevuta di ritorno della Raccomandata.

La richiesta di iscrizione è sempre aperta, fermo restando che l'aggiornamento sarà fatto solo periodicamente al GAL Pesca.

Nella domanda di partecipazione le ditte, associazioni, cooperative, etc., debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia altro obbligo di avviso.

Sono irricevibili le istanze pervenute prima della pubblicazione dell'avviso di cui sopra.

La busta, pena l'esclusione, chiusa e siglata sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la dicitura **“Costituzione dell'albo dei fornitori per l'acquisizione di beni e servizi in economia del GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” - Non aprire al protocollo;**

- Categorie e sottocategorie merceologiche alle quali si intende iscrivere.

Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultano incomplete non saranno tenute in considerazione.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELL'ALBO

Le domande di iscrizione sono ritenute ammissibili se:

- pervenute entro i termini di cui al precedente art. 6;
- presentate da un soggetto di cui al precedente art. 3

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

- la domanda è conforme all'allegato A del presente avviso, sottoscritta in originale, corredata della documentazione di cui al precedente art. 5;
- la dichiarazione sostitutiva relative al possesso dei requisiti sono conformi all'allegato B del presente avviso, sottoscritta in originale.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

La valutazione per l'ammissibilità delle istanze di iscrizione all'Albo viene effettuata da una apposita Commissione nominata dal GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”.

L'accertamento dei requisiti di iscrizione all'Albo specificati nell'art. 5, con esclusione del requisito di idoneità professionale per il quale è obbligatoria la produzione della documentazione comprovante, viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, allegata alla domanda.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, sulle domande pervenute entro i termini di cui all'art. 6, la Commissione accerta il possesso dei requisiti dei richiedenti, la correttezza e la completezza della domanda e della documentazione allegata, forma l'elenco degli operatori idonei e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale degli operatori non idonei.

Gli operatori economici ritenuti idonei sono inseriti in ogni Categoria/Sottocategoria merceologica del costituendo dell'Albo, in ordine alfabetico.

Tale ordine alfabetico viene utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 10 del presente avviso.

Il Presidente del Consiglio Direttivo nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione degli operatori economici ritenuti idonei nonché la formazione dell'Albo Fornitori del GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”.

Della costituzione dell'Albo dei Fornitori viene data pubblicità nella stessa forma prevista per il presente avviso all'art. 13.

Il GAL Pesca si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nelle dichiarazioni dei soggetti iscritti all'Albo e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

In tutte le fasi del procedimento di costituzione dell'Albo è garantito il rispetto della Legge 241/90.

ARTICOLO 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI FORNITORI

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio, con determinazione del Responsabile del Procedimento, nelle fattispecie di seguito previste:

- mancanza fin dall'inizio o perdita per qualsiasi causa dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 6, dei quali il GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” sia comunque venuto a conoscenza;
- mancata presentazione di offerta, per più di tre volte, a seguito di invito da parte del GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”;

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

- accertato inadempimento totale o parziale delle forniture al GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” per cause imputabili al fornitore;
- volontà espressa dell’operatore economico interessato;
- mancata accettazione dell’incarico proposto dal GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”.

Per ottenere la reinscrizione all’Albo, a seguito di provvedimento di cancellazione, occorre presentare una nuova domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 6.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI ISCRITTI

I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni in ordine ai requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, nonché la modifica di uno qualunque dei dati contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo.

ARTICOLO 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce che:

- il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente alla composizione dell’Albo dei fornitori del GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” per l’eventuale affidamento di incarico di fornitura;
- il trattamento dei dati viene effettuato dal GAL Pesca nei limiti necessari a perseguire le finalità sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza;
- i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o dipendenti dell’Amministrazione regionale coinvolti a vario titolo con l’incarico di fornitura.

ARTICOLO 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali la Società entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e per l’eventuale rapporto professionale conseguente alla stessa.

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.

ARTICOLO 12- NORME CAUTELATIVE

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, il GAL Pesca la quale si riserva, inoltre, il diritto insindacabile - senza che possano essere sollevati e obiezioni o diritti di sorta - di prorogare il termine di scadenza del concorso o di revocarlo.

GAL PESCA “Golfi di Castellammare e Carini”

Il presente Avviso può essere sospeso o revocato anche per esigenze amministrative e giuridiche di revoca o riduzione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale competente; l'affidamento dell'incarico è condizionato all'emissione del provvedimento di finanziamento definitivo del GAL Pesca.

Non si procederà al conferimento dell'incarico in caso di mancata approvazione della procedura di selezione da parte dell'Assessorato Regionale preposto, e ciò non comporta alcun obbligo od onere per la società in favore del candidato prescelto.

La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni e prescrizioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al Codice Civile e alle normative vigenti per i rapporti di collaborazione professionale.

La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli altri disguidi o ritardi non imputabili alla stessa.

ARTICOLO 13 - FORME DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del GAL Pesca e di quelli che saranno indicati dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

F.to Il Presidente

Pietro Puccio